

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/1995)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha come oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, nel territorio del Comune di Volpiano. Questo regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e dell'art. 59 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, modificato dalla legge 22/02/1994 n. 146. Il servizio di smaltimento rifiuti comprende un complesso di attività che si estrinsecano attraverso le seguenti fasi:

- 1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti, temporaneamente accumulati, vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo, per il loro successivo trasporto in apposito impianto.
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- 4) Smaltimento: il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento e alla eliminazione dei rifiuti.
- 5) Cernita: operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.
- 6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento.
- 7) Riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.
- 8) Trattamento finale: il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali;

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed inefficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.
- f) Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino - utente.

ART. 3

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.
- c) Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10/05/1976 n. 819 (Merli) e successive modificazioni.
- e) Alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 18/07/1966 n. 616, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi.
- f) Agli esplosivi.
- g) Ai residui destinati al riutilizzo di cui al D.L. 06/05/1994 n. 279

ART. 4

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

A norma dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 915/1982, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- 1) URBANI

- 2) SPECIALI
- 3) TOSSICO NOCIVI

ART. 5

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- Tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi)
- Residui dell'attività della depurazione degli affluenti e delle acque di scarico urbane.
- I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

ART. 6

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 7

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 8

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.....). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- 3) Rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura o sfalcio provenienti da giardini di pertinenza o accessorio di civili abitazioni.
- 4) Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi e dei fossi.
- 5) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati dal paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/84 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
 - prodotti farmaceutici scaduti
 - siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

ART. 9 RIFIUTI SPECIALI

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) I residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani.
- 2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani.
- 3) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- 4) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 5) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22/02/1994 n. 146:

- 1) I rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R.

10/09/1982 n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil - pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

2) Gli accessori per l'informatica.

Tali rifiuti la cui produzione annua non superi 10 kg/mq oppure agli 0,1 mc/mq riferita alle superfici specificatamente destinate a tali attività, sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della tassa.

Sono rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani quelli non rientranti nelle caratteristiche qualitative e quantitative di cui sopra e quelli che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate c/o il servizio, quali, ad esempio: materiali non aventi consistenza solida, prodotti fortemente maleodoranti, ecc.

ART. 11 RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un periodo per la salute e per l'ambiente.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in tutta l'area urbana ed in tutte le altre zone del territorio comunale comprese le case sparse.

ART. 13 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio. Il conferimento ai contenitori deve

essere effettuato tramite sacchetti di peso non superiore a 10 kg cadauno o di altri contenitori purché non voluminosi.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
- Il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo;
- Il pagamento del corrispettivo potrà essere determinato dall'amministrazione c.le con separato, successivo provvedimento, tenuto conto del costo che il servizio comporta.

ART. 14

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità. È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 15

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti, ad una distanza massima di mt. 500 dall'immobile soggetto a tassazione.

La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

Le sopraccitate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

ART. 16

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento ed i "principi generali" di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la generazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

ART. 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 5 dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti resi noti attraverso comunicazioni dell'amministrazione.

ART. 19

RACCOLTA STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEFINITIVO

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni.

I rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

ART. 20

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

ART. 21

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni su aree pubbliche comunali o di uso pubblico sarà effettuato dal gestore del servizio.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

ART. 22

CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune, tramite il gestore del servizio, potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi cestini per rifiuti cartacei.

È proibito usare tali cestini per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

ART. 23

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 24

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 25

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 26

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 27

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale si sensi di legge e di regolamento.

ART. 28

SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- Pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- Diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- Espurgo dei pozzetti stradali.

ART. 29

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ART. 30

SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- Rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.
- Lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

ART. 31

RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tale attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 32

DIVIETI

- 1) È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10/09/82 n. 915;
- 2) È vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio

- comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti;
- 3) È vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori dalle ore precisati dagli orari del servizio di raccolta, esternamente ai contenitori adibiti alla raccolta;
 - 4) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti;
 - 5) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
 - 6) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano precedentemente sminuzzati;
 - 7) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - 8) È vietato lo spostamento dei contenitori dai rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
 - 9) È vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni;
 - 10) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dall'art. 18;
 - 11) È vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente;
 - 12) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo;
 - 13) È vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro;
 - 14) È vietato smaltire i rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10/09/82 n. 915;
 - 15) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
 - 16) È vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
 - 17) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

ART. 33 CONTROLLI

Ai sensi dell'art 104, comma 2, del D.P.R. 24/07/77 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10/09/82 n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle normative e dei regolamenti comunali.

ART. 34 SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto nel presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal titolo V del D.P.R. 10/09/82 n. 915 artt. 24 e seguenti o specifiche norme Regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24/11/81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/82 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/82.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26, 27 del D.P.R. 10/09/82 n. 915.

ART. 35 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13/12/84, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni Regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

ART. 36 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.